



PROVINCIA DI LECCE

Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica
PEC ambiente@cert.provincia.le.it

Lecce, data del protocollo

Prot. n° _____

Risp. nota n° _____ del _____

Allegati _____

Istr. Amm.vo dott.ssa S. Borgia

Resp. del Proc. dott. S. Francioso

Tel. 0832-683687

pec: ambiente@cert.provincia.le.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Dir. Gen. Economia Circolare e Bonifiche
Ing Luca Proietti

ecb-udg@mase.gov.it

ecb@pec.mase.gov.it

OGGETTO:

- Spedizione transfrontaliera dei rifiuti. Art. 194 del D.Lgs. 152/2006. Art. 6 comma 4 della L.R. Puglia 17/2007, contenente la delega alle Province delle funzioni amministrative riguardanti il regime autorizzativo per l'importazione e l'esportazione dei rifiuti.
- Reg. (CE) n. 1013 /2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.
- Reg (UE) n 2024 /1157 del Parlamento e del Consiglio dell'11/04/2025 - art. 85, comma 3: *applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 1013/2006 fino al 20/05/2026 - art. 9: Autorizzazione da parte delle autorità competenti di destinazione, di spedizione e transito. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero.*
- Convenzione di Basilea. Modifiche in vigore dal 1° Gennaio 2025
- Regolamenti delegati (UE) 2024/3229 e 2024/3230 del 18/10/2024 in tema di spedizioni transfrontaliere di rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) concordate nell'ambito della Convenzione di Basilea
- Notifica e Dossier per autorizzazione preventiva scritta per spedizione di rifiuti (800 tonnellate) classificati con Cod. EER 191203 - Metalli non ferrosi - Cod. OECD: GC020 Cod Y: Y49 destinati a recupero (R4) presso impianto in Giappone.

Istanza di Interpello ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Con riferimento all'oggetto, si rinoltra alla Direzione Generale del MASE l'interpello trasmesso con nota prot. prov. 37951 del 23.09.2025.

E.Q. "Gestione provvedimenti autorizzativi complessi e diagnosi
vulnerabilità territoriale in tema di rifiuti"
Dott. Salvatore Francioso

Il Dirigente del Servizio

Dott. Alessandro Guerrieri

pag.1 di 1

Provincia di Lecce via Umberto I n.13 - 73100 - Lecce

C.F.80000840753



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Risp. a Nota

Allegati:

Resp. Proc.

E.Q. Dott. Salvatore Francioso

E.mail:

sfrancioso@provincia.le.it

Istr. Amm.vo:

Dott.ssa Silvia Borgia

E.mail:

sborgia@provincia.le.it

PEC:

ambiente@cert.provincia.le.it

Lecce, data protocollo

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale per l'Economia Circolare
PEC: EC@Pec.Mite.Gov.it
ufficiolegislativo@pec.miniambiente.it

e, p.c.

Al Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia
PEC: serv.rifiutibonifica@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO:

- Spedizione transfrontaliera dei rifiuti. Art. 194 del D.Lgs. 152/2006. Art. 6 comma 4 della L.R. Puglia 17/2007, contenente la delega alle Province delle funzioni amministrative riguardanti il regime autorizzativo per l'importazione e l'esportazione dei rifiuti.
- Reg. (CE) n. 1013 /2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.
- Reg (UE) n 2024 /1157 del Parlamento e del Consiglio dell'11/04/2025 - art. 85, comma 3: *applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 1013/2006 fino al 20/05/2026* - art. 9: *Autorizzazione da parte delle autorità competenti di destinazione, di spedizione e transito. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero.*
- Convenzione di Basilea. Modifiche in vigore dal 1° Gennaio 2025
- Regolamenti delegati (UE) 2024/3229 e 2024/3230 del 18/10/2024 in tema di spedizioni transfrontaliere di rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) concordate nell'ambito della Convenzione di Basilea
- Notifica e Dossier per autorizzazione preventiva scritta per spedizione di rifiuti (800 tonnellate) classificati con Cod. EER 191203 - Metalli non ferrosi - Cod. OECD: GC020 Cod Y: Y49 destinati a recupero (R4) presso impianto in Giappone.

Istanza di Interpello ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Con la presente nota, si intende sottoporre all'attenzione di codesto Ministero ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 un quesito in merito all'interpretazione e all'applicazione delle nuove norme di cui ai Regolamenti delegati (UE) 2024/3229 e 2024/3230 del 18/10/2024 in tema di spedizioni transfrontaliere di rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) concordate nell'ambito della Convenzione di Basilea e, in particolare, se sia possibile autorizzare, in relazione all'art. 194 del D.Lgs. n. 152/2006, del Reg. (CE) n. 1013 /2006 del 14 giugno 2006 e del Reg (UE) n 2024 /1157 dell'11/04/2025, la spedizione da un impianto italiano di rifiuti identificati con il codice EER: 191203 ("metalli non ferrosi"), codice OECD: GC020, codice Y: Y49, da destinare al recupero (R4) presso un impianto in Giappone.

La questione è sollevata in riferimento ad una Notifica con allegato dossier presentati da una Società operante nel territorio provinciale (gestore di rifiuti), alla quale è stato consegnato da parte del Servizio scrivente apposito Documento di Notifica, con relativo documento di movimento, per l'autorizzazione ad effettuare n. 30 spedizioni transfrontaliere per complessive 800 tonnellate di rifiuti indicati come speciali non pericolosi ed identificati con il codice EER: 191203 ("metalli non ferrosi"), codice OECD: GC020, codice Y: Y49, da destinare al recupero (R4) presso un impianto in Giappone, con trasporto via terra e via mare (con Paese di transito: Corea del Sud).

Nella Notifica e nelle informazioni trasmesse, il Notificatore ha evidenziato che:

- il rifiuto destinato al recupero (R4) in Giappone è identificato con il codice EER: 191203 ("metalli non ferrosi"), codice OECD: GC020, codice Y: Y49, quale *triturato di schede elettroniche*;
- in particolare, in base alle analisi prodotte, il rifiuto risulta identificato come "campione di triturato di componenti rimossi da apparecchiature elettriche ed elettroniche (schede)" - Cod. CER 191203 - metalli non ferrosi.
- l'impianto di spedizione è autorizzato a trattare il rifiuto codice EER 191203 per le operazioni R12 e R13;
- detto rifiuto indicato con il codice OECD GC020 è classificato dallo stesso Notificatore come "valido per il Giappone";
- l'operazione da effettuare in Giappone corrisponde al recupero R4 (riciclo/recupero dei metalli o composti metallici).

Il Servizio scrivente, nel corso dell'istruttoria, ha posto alla Società istante la questione della classificazione del rifiuto da esportare indicato dalla stessa con il Cod europeo 191203 e come Cod OCSE GC020 e della sua possibile applicazione ai Paesi OCSE (tra i quali il Giappone), alla luce delle nuove norme di cui ai Regolamenti delegati (UE) 2024/3229 e 2024/3230 in tema di spedizioni transfrontaliere di rifiuti elettrici ed elettronici (Raee), in vigore dal 1° Gennaio 2025 e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

Detti Regolamenti prevedono variazioni ai Regolamenti (CE) 1013/2006 e (UE) 1157/2024, per quanto riguarda le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell'ambito della Convenzione di Basilea.

In particolare il Reg. delegato (UE) 2024/3229 della Commissione, del 18 ottobre 2024 (che modifica il regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) per quanto riguarda le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell'ambito della Convenzione di Basilea, ha disposto alcune modifiche ai seguenti Allegati del Regolamento CE n 1013/2006:

- III (Elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all'art. 18);
- IV (Elenco Rifiuti soggetti alla procedura di Notifica e Autorizzazione preventive scritte);
- V (Rifiuti soggetti al divieto di esportazione di cui all'art. 36);

per adeguarli alle modifiche relative alle spedizioni dei rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell'ambito della convenzione di Basilea, dopo aver dato atto di quanto segue:

- "(1) In occasione della quindicesima riunione tenutasi nel giugno 2022, la conferenza delle parti della Convenzione di Basilea ha deliberato, con decisione BC- 15/18, di includere una nuova voce relativa i rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi (voce A1181) nell'allegato VIII della convenzione di Basilea, sopprimendo nel contempo la voce A1180 del medesimo Allegato, e di aggiungere una nuova voce per i rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi (voce Y49) nell'Allegato II della Convenzione di Basilea, sopprimendo nel contempo l'attuale voce relativa a tali rifiuti (voce B1110) e la voce B4030 nell'Allegato IX della Convenzione di Basilea. Le modifiche prenderanno effetto dal 1° gennaio 2025.
- (2) È opportuno che l'Unione, che aderisce alla convenzione di Basilea, modifichi le voci relative ai rifiuti elettrici ed elettronici nei pertinenti allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006 laddove questi fanno riferimento agli allegati della convenzione di Basilea.
- (3) Per quanto riguarda l'esportazione dei rifiuti elettrici ed elettronici dell'Unione verso paesi terzi e la loro importazione nell'Unione da paesi terzi, gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 dovrebbero tenere conto delle modifiche apportate agli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le esportazioni dall'Unione verso i paesi terzi ai quali si applica la decisione del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (di seguito decisione OCSE) e le importazioni nell'Unione di rifiuti elettrici ed elettronici che rientrano nelle voci A1181 dell'allegato VIII e Y49 dell'Allegato II della convenzione di Basilea dovrebbero essere soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. A norma dell'art. 36, paragrafo 1, lett. a) e b) e dell'Allegato V del Reg. (CE) n. 1013/2006, è opportuno vietare l'esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici che rientrano nelle voci A1181 dell'Allegato VIII e Y49 dell'Allegato II della Convenzione di Basilea verso Paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE.
- (4) Gli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 dovrebbero continuare ad applicarsi alle spedizioni tra gli Stati membri dei rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi che rientrano nelle voci GC010 e

GC020 fino a quando l'articolo è d'applicazione. L'art. 18 garantisce la sorveglianza e il controllo delle spedizioni ai fini di una loro gestione ecologicamente corretta".

Il Regolamento delegato n. 2024/3229 al punto (5), stabilisce, però, "Il presente regolamento tiene conto del fatto che in seno all'OCSE non è stato raggiunto un accordo per integrare nelle appendici delle decisioni Ocse le modifiche degli Allegati della Convenzione di Basilea relative ai rifiuti elettrici ed elettronici. Le voci GC010 e GC020 negli allegati III e IV del Regolamento 1013/2006 non dovrebbero essere più applicate a decorrere dal 1° gennaio 2025 per l'esportazione dei rifiuti elettrici ed elettronici dall'Unione verso Paesi terzi e per l'importazione di tali rifiuti nell'Unione da Paesi terzi", prevedendo che la voce GC020 si applica esclusivamente ai rifiuti spediti all'interno dell'Unione e solo fino al 31 dicembre 2026.

A tale scopo si ribadisce che nel Reg CE 1013/2006:

- l'Allegato III contiene l'Elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all'art. 18;
- l'Allegato IV contiene l'Elenco dei rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;
- l'Allegato V specifica i Rifiuti soggetti al divieto di esportazione di cui all'art. 36.

La previsione di cui al punto (5) del Reg. delegato (UE) 2024/3229 si trova anche al punto (5) del Regolamento Delegato (UE) 2024/3230 della Commissione del 18 ottobre 2024 che modifica il Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche relative alle spedizioni dei rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell'ambito della Convenzione di Basilea.

Posto che nella Notifica inoltrata il rifiuto oggetto di spedizione 191203 è classificato con cod. OECD GC020 e indicato come "valido per il Giappone", questo Servizio ha richiesto alla società esportatrice la prova di un Accordo OCSE per il trasferimento di tali rifiuti in Giappone.

La Società, in riscontro, ha chiarito che "il rifiuto oggetto di spedizione è totalmente risultante da trattamento meccanico a mezzo frantumazione effettuato su schede elettroniche in ingresso nello stabilimento o rimosse da apparecchiature"; ha precisato che:

- "I rifiuti oggetto di notifica sono di natura esclusivamente elettronica, ascrivibili alla voce GC020.
- La Convenzione di Basilea così come modificata dalla decisione BC-15/18, aggiorna la lista dei rifiuti soggetti a procedura di notifica includendo i rifiuti elettronici.
- Con i Regolamenti delegati (UE) 2024/3229 e 2024/3230 del 18 ottobre 2024, l'Unione Europea recepisce tale modifica e limita l'utilizzo della voce GC020 all'interno della sola Unione Europea e sino al 31/12/2026.
- Per quanto concerne i Paesi OCSE e il Giappone in particolare, dato il mancato consenso tra le parti circa il recepimento delle modifiche alla Convenzione di Basilea, ai singoli paesi è stata lasciata discrezionalità sulle modalità di gestione dei controlli per questa tipologia di rifiuti e sul possibile utilizzo della voce GC020 (vedasi All. n.7, acquisito sul sito dell'Organizzazione: <https://www.oecd.org/en/about/news/announcements/2024/06/oecd-countries-update-rules-on-international-shipments-of-electronic-waste.html>).
- Tale discrezionalità sui controlli è prevista nella Decisione OCSE OECD/LEGAL/0266 stessa di cui riportiamo collegamento al testo emendato il 1° gennaio 2025 e in vigore alla data della presente: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0266>; si veda in particolare la nota [11] in corrispondenza della voce GC020:
- "No consensus has been reached among OECD Member countries on whether or not entry GC020 continues to apply in this Decision. As a result of this situation, each Member country retains its right to control the electrical and electronic waste covered by this entry in conformity with its domestic legislation and international law. For example, some Member countries may apply entry GC020 where appropriate, while other Member countries may consider that entry GC020 no longer applies." (traduzione: Non è stato raggiunto alcun consenso tra i Paesi membri dell'OCSE sulla continuazione o meno dell'applicazione della voce GC020 alla presente Decisione. Di conseguenza, ciascun Paese membro conserva il diritto di controllare i rifiuti elettrici ed elettronici contemplati da questa voce in conformità con la propria legislazione nazionale e il diritto internazionale. Ad esempio, alcuni Paesi membri possono applicare la voce GC020 ove opportuno, mentre altri paesi membri possono ritenere che la voce GC020 non sia più applicabile).
- Il Giappone si è espresso per il mantenimento della voce GC020 quale parte della più ampia voce Y49 (vedasi All. n. 8 e acquisito dal sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente giapponese:

https://www.env.go.jp/en/recycle/basel_conv/Legal_Framework_in_Japan/waste_specific_measu res.html."

Al fine di dar seguito o meno alla richiesta avanzata dalla Società istante, si chiede, pertanto, a codesto Ministero di fornire un'interpretazione delle nuove norme dei Regolamenti delegati (UE) 2024/3229 e 2024/3230 in tema di spedizioni transfrontaliere di rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) ed in particolare:

- 1) fornire chiarimenti in merito alla corretta classificazione del rifiuto EER: 191203 ("metalli non ferrosi") con il codice OECD: GC020, a seguito delle modifiche agli Allegati III, IV e V al Reg. 1013/2006 e al Reg (UE) n 2024 /1157 in conseguenza delle modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell'ambito della Convenzione di Basilea;
- 2) chiarire se per una Società operante nel territorio italiano sia possibile esportare in Giappone i rifiuti identificati con il codice EER: 191203 ("metalli non ferrosi"), codice OECD: GC020, codice Y: Y49, quale triturato di schede elettroniche; in caso di risposta affermativa indicare, di conseguenza, la relativa procedura da seguire;
- 3) chiarire se sia applicabile l'art. 38 (per le esportazioni verso Paesi ai quali si applica la decisione OCSE) del Reg. 1013/2006;
- 4) stabilire - laddove possibile la spedizione del rifiuto indicato verso un impianto autorizzato all'operazione di recupero R4 del rifiuto sopra indicato in Giappone - se sia necessaria la procedura di autorizzazione preventiva scritta alla spedizione, con la precisazione se sia preventivamente applicabile per il rifiuto indicato in Notifica il c.d. "principio di vicinanza" a livello comunitario.

In attesa di sollecito riscontro, si resta a disposizione per ogni confronto o chiarimento.

Il Dirigente
Ing. Fernando Moschettini

